



CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO
BANCA DI CASCIA

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

**CESSIONE DI ORO
CON PAGAMENTO IMMEDIATO**

INFORMAZIONI SULLA BANCA**CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA – SOC. COOPERATIVA**

Codice ABI: 08457

Sede Legale e Amministrativa in REGGELLO (50066), Via J.F. Kennedy, 1 – Firenze

Codice Fiscale, partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00645190489

Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n. 891.20

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative n. A165313

R.E.A. Firenze n. 38847

S.W.I.F.T. code n. ICRA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR

Aderente Arbitro Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie e finanziarie – ABF

CONTATTISito internet: www.bccvaldarnoflorentino.itE-mail: info@bccvaldarnoflorentino.it (servizio gratuito)

Tel. 055-868058 - Fax. 055-8667063 (costo in base alle tariffe applicate dai vari operatori di rete fissa / mobile)

Numero verde 800-010482 (servizio gratuito)

Numero verde assistenza RelaxBanking: 800-929146 (servizio gratuito)
inforelax@bccsoar.itUfficio Reclami Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 Reggello (FI)
Indirizzo e-mail: ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it**INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

Nome e Cognome del soggetto che consegna il Foglio Informativo al cliente: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Num. Tel.: _____

e-mail: _____

Nome e Cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo, il documento "Principali Diritti del Cliente", oppure la Guida del Prodotti ed i Tassi Effettivi Globali medi (TEGM) previsti dalla legge 108/1996 dal soggetto sopra indicato

Data _____ Firma per avvenuta ricezione _____

CHE COS'E' LA CESSIONE DI ORO

La cessione di oro con pagamento immediato è un contratto di vendita con il quale viene ceduto al Cliente una determinata quantità di oro fino in lingotti da 1 (uno) chilogrammo ciascuno, oppure in barrette standard da 12,5 chilogrammi circa ciascuna, aventi titolo di finezza non inferiore a 995/1000, muniti di apposita certificazione, dietro pagamento di un corrispettivo in dollari USA al prezzo determinato all'atto della richiesta, oltre a commissioni, spese ed ogni altro onere accessorio. Il corrispettivo può essere anche fissato in euro, secondo il cambio determinato all'atto della richiesta dalla Banca cedente.

Dal momento della consegna il Cliente assume tutti i rischi, compreso quello relativo alla eventuale rivendita dell'oro, non impegnandosi la Banca in alcun modo al riacquisto dello stesso, e le relative spese.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- a) variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto;
- b) oscillazione del prezzo, in quanto trattasi di operazione regolata al prezzo applicato al momento della vendita;
- c) oscillazione del cambio EUR/USD, qualora l'operazione venga regolata in dollari USA.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo del metallo	<p>Il prezzo del metallo viene fissato al momento dell'operazione dalla controparte da cui la Banca si approvvigiona (Iccrea Banca SpA).</p> <p>Il valore dell'oro viene determinato in dollari USA sulla base del prezzo USD/oncia troy quotato al momento dell'effettuazione dell'operazione, a cui si devono aggiungere gli oneri e le commissioni applicate da Iccrea Banca SpA.</p>
Commissioni vendita metallo	1,00% importo fattura di approvvigionamento da Iccrea Banca SpA (minimo euro 10,00)
Spese per operazione	euro 0,00
Commissioni di consegna	<p>euro 0,00 salvo spese reclamate da vettori terzi, debitamente documentate</p> <p>L'operazione è franco-magazzino, qualora il Cliente non richieda la consegna presso il proprio domicilio e presso propria cassetta di sicurezza della Banca</p>
Spese emissione dichiarazione U.I.C.	euro 8,00
Bollo su fattura	euro 1,81
Altri eventuali oneri	la Banca si riserva la facoltà di recuperare dal Cliente eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, nonché tasse, imposte o quant'altro dovuto per legge.

RECESSO E RECLAMI

Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto a rispettare tutte le norme che regolano la materia e a mettere a disposizione della banca tutta la documentazione richiesta per l'adempimento di tali norme.

Obblighi della Banca

La Banca effettua una operazione di cessione di oro, pertanto non è tenuta in alcun modo a porsi come controparte per l'eventuale riacquisto del metallo dal Cliente, il quale si assumerà per intero il rischio relativo alla eventuale vendita dei lingotti/barrette acquistati.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione scritta (preavviso di almeno 30 giorni), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93 e dal successivo decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 e dalle relative disposizioni attuative.

In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami – Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, Società Cooperativa (Via J.F. Kennedy, 1 – 50066 – Reggello FI; fax 055.8667063, mail ispettorato@bccvaldarnoflorentino.it). L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

➤ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** che decide su:

- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000,00 euro, con l'esclusione dei servizi di investimento;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

I presidi dell'Arbitro Bancario Finanziario, a livello nazionale, sono i seguenti:

Segreteria Tecnica del Collegio di Milano
Via Cordusio, 5
20123 Milano – tel. 02 724241

Segreteria Tecnica del Collegio di Roma
Via XX Settembre, 97e
00187 Roma – tel. 06 47921

Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli
Via Miguel Cervantes, 71
80133 Napoli – tel. 081 7975111

➤ **Ombudsman – Giurì Bancario** che decide su:

- Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest'ultima non deve superare 1000.000,00 euro;
- Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

➤ **Conciliatore Bancario Finanziario** che decide su:

- Controversie relative alle materie attinenti l'operatività degli intermediari, bancari e finanziari.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman – Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca.

Nel caso in cui il reclamo riguardi i servizi di investimento la Banca deve rispondere entro 90 giorni (o nel termine eventualmente più limitato previsto dalle procedure interne della Banca stessa). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 90 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

➤ **Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob** che decide su:

- Controversie relative alla violazione di obblighi di informazione, correttezza e trasparenza che sorgono dai contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento.

Qualora il cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (secondo le modalità previste dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28), egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, innanzi all'organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del contratto a cui si riferisce la controversia, ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il cliente, di attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari o alla camera di Conciliazione a Arbitrato istituita presso la Consob, per quelle attinenti ai servizi di investimento.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA

Valuta / divisa estera	Moneta diversa dall'Euro (ad esempio, dollaro USA).
Dichiarazione U.I.C.	Dichiarazione relativa alle operazioni in oro all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C. prevista dalla Legge n. 7/2000 recante nuova disciplina del mercato dell'oro.